

COMMISSIONE CONTROLLO SOCIETARIO ODCEC DI MILANO

*(Gruppo di lavoro composto da
Gaspere Insaudo, Simone Negri, Roberta Provasi.¹)*

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO "NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETÀ QUOTATE - VERSIONE PRELIMINARE - DICEMBRE 2014" POSTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE DAL CNDCEC FINO AL 15 FEBBRAIO 2015

Premessa

Il gruppo di lavoro ha constatato la elevata qualità del documento predisposto ed apprezzato i miglioramenti apportati dal gruppo di studio che ne ha curato la redazione, rispetto alla versione preliminare del luglio 2012.

Merita un particolare riconoscimento la completezza del documento, con riferimento al complesso quadro normativo e regolamentare ed alla possibilità che le società quotate, dove il collegio sindacale viene nominato, abbiano scelto di adeguarsi volontariamente al codice di autodisciplina predisposto dal Comitato per le Corporate Governance delle società quotate.

Si confida che in un prossimo futuro possa essere sviluppato anche il tema dei sindaci nella crisi d'impresa.

Ciò premesso segnaliamo di seguito alcuni punti che potrebbero essere suscettibili di ulteriori miglioramenti.

In calce alle presenti osservazioni si segnalano inoltre alcuni aspetti che, pur non rappresentando fattispecie di stretta pertinenza con lo specifico documento in consultazione, si ritiene richiedano un aggiornamento normativo o regolamentare, confidando così di poter offrire un contributo ai colleghi del CNDCEC, impegnati nel dialogo con gli organi competenti.

Si segnalano infine alcuni refusi.

1. OSSERVAZIONI DI CONSULTAZIONE

1.1 Norma Q.1.4 - Indipendenza, cause d'ineleggibilità e di decadenza

A pag.20, righe 15 e 16, dopo aver riproposto correttamente la definizione di "rete" originariamente contenuta nel Code of Ethics for Professional Accountants emanato

¹ Daniele Bernardi ha dato il proprio contributo alla revisione finale del documento.



dall'IFAC, e successivamente ripresa da altre fonti², il documento afferma che *"In particolare, non rientrano nella definizione di rete i casi in cui, benché si effettui la mera ripartizione dei costi, non vi sia cooperazione nello svolgimento dell'attività professionale"*.

Quest'affermazione era già contenuta nella versione delle Norme del luglio 2012 ed è presente, esattamente nella medesima forma, nelle "Norme di comportamento del collegio sindacale" per le società non quotate, in vigore dal gennaio 2012.

Il gruppo di lavoro ritiene che questa interpretazione della definizione di rete, che ne esclude la mera condivisione di costi, sia sostenibile, ma non sia l'unica possibile.

Si potrebbe, infatti, evincere, con una diversa lettura, che la contiguità professionale che si crea, per esempio, in uno studio associato, dove i professionisti che ne fanno parte si ripartiscono i costi, pur non cooperando nella attività professionale, possa comunque costituire una minaccia all'indipendenza.

Si suggerisce quindi, prudenzialmente, di sopprimere la frase delle righe 15 e 16 di pag.20.

1.2 Norma Q.1.5 - Retribuzione

L'avvenuta abrogazione della c.d. "Tariffa professionale", contenuta nel D.L. 1/2012, conv. L. 27/2012, pone significativi problemi nella definizione dei compensi del collegio sindacale. Paradossalmente il compenso dei sindaci, sia quando previsto dallo statuto, sia quando determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del mandato, sembra essere definito senza alcun coinvolgimento dei professionisti candidati, né nella quantificazione dei tempi necessari allo svolgimento dell'incarico, né nella negoziazione dei conseguenti compensi.

Idealmente i candidati sindaci, inclusi i candidati supplenti, dovrebbero preventivamente e di comune accordo pervenire ad una quantificazione dei tempi necessari allo svolgimento dell'incarico e ad una loro valorizzazione, eventualmente negoziata, e, su questa base, dovrebbero formulare una proposta formale alla assemblea convocata per la loro nomina.

Tale procedura, già di difficile applicazione nelle società non quotate, presenta ulteriori problemi nelle società quotate, dove è necessario tenere conto dei diritti delle minoranze, ai sensi dell'art.148, D.Lgs. 58/1998.

La norma Q. 1.5 cerca di affrontare queste contraddizioni prevedendo un documento che quantifichi i tempi impiegati nello svolgimento del mandato da parte del collegio sindacale uscente ed affidando al candidato sindaco, al momento della accettazione della candidatura, la valutazione della adeguatezza del compenso proposto.

Il gruppo di lavoro osserva tuttavia che il documento del collegio uscente, nelle modalità ipotizzate, comunque raccomandabile, potrebbe non essere sufficiente ad una adeguata quantificazione dei tempi e quindi dei compensi, sia per le diverse sensibilità dei professionisti nel considerare le modalità prevedibilmente necessarie per lo svolgimento

² Si ricorda in particolare l'art.1, comma 1, punto l) del D.Lgs. 39/2010



dell'incarico, sia per la possibile e prevedibile evoluzione dell'impegno richiesto in relazione alla mutevole struttura, modalità di gestione ed andamento economico della società (si pensi ad una società i cui andamenti siano in progressivo peggioramento).

Si osserva inoltre che la valutazione sull'adeguatezza dei compensi andrebbe fatta in modo collegiale, oltre che individuale, in considerazione della collegialità che caratterizza lo svolgimento del mandato, oltre che della conseguente responsabilità solidale assunta da ciascun componente il collegio qualora, non dissenziente.

La soluzione ideale richiederebbe di essere individuata in una modifica normativa o regolamentare che comporti, con la preventiva formalizzazione delle candidature, la definizione di una proposta condivisa dai candidati sindaci, antecedente l'assemblea.

Nel quadro normativo e regolamentare attuale, in presenza di liste di candidati depositate ai fini delle conseguenti delibere assembleari, queste potrebbero essere corredate da una breve nota informativa, che illustri il previsto impegno richiesto ai sindaci, sia in termini di vigilanza operativa, sia in termini di partecipazione alle riunioni degli organi di governance e dei comitati, sulla base della entità e della natura del lavoro svolto dal collegio uscente, ma anche del previsto "andamento" della società quotata, inteso come elemento mutevole della struttura organizzativa, della modalità di gestione, delle caratteristiche delle attività svolte e delle dimensioni dell'impresa. La nota informativa andrebbe poi corredata da una proposta di compenso, predisposta con il consenso dei candidati, eventualmente espressa in una forma che ne consenta la determinazione all'interno di un intervallo di valori. In tal modo, della assemblea, sarebbe disponibile un utile e concreto riferimento per le conseguenti determinazioni della società e le successive valutazioni degli eletti.

1.3 Norma Q.2.1 - Funzionamento

Il gruppo di lavoro ritiene che nelle Norme di comportamento si debba trovare un giusto equilibrio tra la collegialità, i poteri e la operatività individuale dei sindaci, e che l'impostazione del documento in consultazione sia piuttosto squilibrata verso il primo polo.

Va, infatti, osservato che la composizione collegiale dell'organo può anche essere considerata una misura di salvaguardia pensata dal legislatore per evitare il rischio di errori di valutazione o di comportamenti superficiali o conniventi.

La dialettica che si può quindi creare all'interno del collegio va vista positivamente e, sebbene si debba cercare una sintesi, è sconsigliabile che un sindaco mortifichi oltre certi limiti la propria sensibilità o i propri punti di vista, anche se discordanti da quelli della maggioranza.

Va peraltro ricordato che la stessa legge (art. 151, commi 1,3 D.Lgs. 58/1998), sottolinea i poteri anche individuali dei sindaci e che le norme medesime in consultazione disciplinano il dissenso del sindaco.



Va poi ricordato come il carattere della collegialità non vada inteso come disposizione imperativa di uno svolgimento in modo necessariamente collegiale di tutti gli specifici atti di vigilanza e controllo. Da questo punto di vista appare poco sviluppato, nelle norme in consultazione, il tema dell'organizzazione del lavoro con una opportuna ripartizione di temi o aree di vigilanza e supervisione, nonché della ripartizione di specifici atti o procedure di controllo; naturalmente i risultati del lavoro individuale, sia consensualmente ripartito, sia svolto nell'ambito di decisioni e scelte autonome, devono essere condivisi e, se del caso approfonditi, in momenti collegiali.

S'intende quindi segnalare quale opportuna modalità operativa di svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo, una efficace ripartizione di compiti tra i singoli componenti, che potrà beneficiare delle specializzazioni, competenze ed esperienze individuali oltre che tener conto dell'entità dell'impegno richiesto da ciascuna area di vigilanza, soggetta comunque ad una valutazione collegiale.

In dettaglio si segnala anche, sul medesimo tema:

- Norma Q.2.1 pag.38, righe 1-3 - Sarebbe opportuno sviluppare il tema della ripartizione del lavoro, tenendo conto delle esperienze e competenze individuali;
- Norma Q.2.1 pag. 39, righe 1-3 - L'affermazione andrebbe riequilibrata o soppressa;
- Norma Q.4 - Partecipazione alle riunioni degli organi sociali - pag.73, ultime due righe; pag. 74 righe 1-2 - I sindaci devono poter intervenire liberamente e spontaneamente nelle riunioni; la formulazione proposta fa pensare a forme di autocensura ed è da modificare.
- Norma Q.5 - Poteri del collegio sindacale - pag. 78, riga 16; pag. 79 righe 1-7.
Il testo così configurato finisce col costituire una limitazione al potere di ispezione e controllo individuale, esplicitamente previsto dal legislatore, all'art. 151, comma 1, D.Lgs. 58/1998, vanificando gli aspetti della norma quale misura di salvaguardia. È invece corretto che i risultati di atti individuali, autonomi e incondizionati, d'ispezione e controllo debbano essere riportati ad un confronto ed una condivisione collegiale.
- Norma Q. 5.4 - Acquisizione delle informazioni dai preposti al sistema di controllo interno - pag. 85, righe 4-6 - Valgono le medesime considerazioni proposte al punto precedente
- Norma Q. 5.7 - Potere di convocazione della assemblea dei soci - pag. 89, righe 1-4.
- Norma Q. 5.8 - Potere di convocazione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo - pag. 89, righe ultime 5; pag. 90, righe 6-12.
- Norma Q. 5.9 - Acquisizione di informazioni del dirigente preposto - pag. 91, righe 23-26.
- Norma Q.6.3 - Denuncia ex art.2409 c.c. - pag. 101, righe 15-18.



In queste parti, al contrario, il testo trova il giusto equilibrio tra collegialità e poteri individuali, sottolineando come alcuni atti sono del collegio, che, se del caso, assume decisioni a maggioranza, verbalizzando il dissenso individuale.

1.4 Norma Q.3.1 – Caratteristiche e modalità di effettuazione dell'attività di vigilanza

Considerando la condivisa modalità individuata ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza ed il principio scelto, basato sull'analisi del rischio (risk approach), quale criterio applicativo che meglio descriva la possibile analisi dei flussi informativi acquisiti dai competenti organi e funzioni aziendali, si suggerisce che il Collegio ponga in essere un periodico scambio informativo, con le competenti funzioni aziendali, quando presenti, preposte ad assicurare nel Gruppo societario il processo di individuazione, valutazione e gestione dei principali rischi aziendali (c.d. risk assesment), studiandone le più opportune strategie di trattamento e garantendo al Collegio ed al top management un adeguata reportistica. Si suggerisce in particolare al Collegio di ottenere periodiche informative dalle funzioni aziendali, se presenti, preposte a sovrintendere lo sviluppo ed il continuo miglioramento delle metodologie e degli strumenti di risk management integrato applicate alla quotata ed alle sue controllate, anche in relazione ai risultati del citato processo di 'risk assesment integrato' ed all'evoluzione del contesto di riferimento, nonché alle 'Best Practice e Standard internazionali'.

Il gruppo di lavoro auspica che tale suggerimento possa contribuire a sensibilizzare gli operatori sull'importanza e sulle complessità legate all'individuazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali in particolare nelle quotate appartenenti a Gruppi societari maggiormente complessi, in presenza di controllate estere.

1.5 Norma Q.3.5 - Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno.

A giudizio del gruppo di lavoro lo sviluppo di questo punto, che è sostanzialmente focalizzato sui rapporti e la raccolta d'informazioni dagli attori coinvolti, dovrebbe essere ampliato con la necessaria considerazione, da parte del collegio, della adeguatezza degli elementi del controllo interno: ambiente di controllo, definizione degli obiettivi, identificazione degli eventi, valutazione del rischio, risposte al rischio, attività di controllo, informazioni e comunicazione, monitoraggio.

Gli elementi del controllo interno vengono, infatti, richiamati nella norma Q.7.1.- Struttura e contenuto della relazione - pag.109, righe 5-8, chiedendo al collegio di relazionare in merito agli esiti della attività di vigilanza su di essi, ma la norma che dettaglia l'esecuzione di tale vigilanza , neppure li menziona.



Sarebbe inoltre opportuno che anche in tema di vigilanza sul funzionamento del controllo interno fossero previste analisi di conformità a campione, come avviene, alla norma successiva, per verificare il funzionamento del sistema amministrativo contabile (Norma Q.3.6, pag.59, righe 11-12).

1.6 Norma Q.5.6 - Rapporti con gli organi di controllo delle società controllate.

A giudizio del gruppo di lavoro meriterebbe di essere approfondito il tema del previsto scambio informativo con gli organi di controllo delle società controllate, considerando in particolare la fattispecie non infrequente dei Gruppi societari rappresentati da società quotate italiane aventi controllate estere prive del collegio sindacale o di equivalente organo di controllo, in quanto non contemplato dalla legislazione estera di riferimento. Tema d'interesse anche dei seguenti capitoli: Q.3.1 – Caratteristiche e modalità di effettuazione dell'attività di vigilanza; Q.3.10 vigilanza sull'adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate.

Considerando che la funzione di vigilanza del collegio è estesa anche all'attività svolta dalla società attraverso le società controllate estere (qualificate ai sensi del richiamato art 2359 cc), si suggerisce al collegio di individuare nelle società controllate estere, uno o più soggetti di riferimento con funzioni di controllo (a titolo esemplificativo si citano i 'compliance committee' quando istituiti e competenti a tal fine) in grado di porre in essere un efficace scambio informativo afferente la società controllata estera, al fine di poter fornire periodicamente rassicurazioni al collegio sindacale della quotata e, se del caso segnalare situazioni censurabili o comunque meritevoli di attenzione.

1.7 Norma Q.6.5 – Comunicazione alla Consob

A giudizio del gruppo di lavoro meriterebbe di essere approfondito il tema della identificazione delle circostanze qualificabili quali irregolarità riscontrate nel corso dell'attività di vigilanza ai fini del dovere di comunicazione alla Consob da parte del collegio sindacale ai sensi dell'art. 149, comma 3, D.Lgs.58/1998.

Considerando quanto ipotizzato dai criteri applicativi (pag.103) in merito al fatto che "la **rilevanza** delle irregolarità riscontrate è **valutata** in relazione alla dimensione, alla complessità, alla struttura e alle altre caratteristiche della società....." si ritiene opportuno richiamare al collegio il dovere di comunicazione delle irregolarità, ovvero di situazioni sintomatiche di irregolarità purché relative a circostanze verificate e documentate, qualora queste abbiano rilevanza:

- per il corretto funzionamento dei mercati finanziari,
- rispetto ai principi di corretta gestione (reati societari, finanziari, ambientali),
- ai fini di una veritiera informativa finanziaria – bilancio e relazione sulla gestione,



- ai fini dell'adeguatezza degli assetti organizzativi societari,
- ai fini di corretti principi di governance.

A titolo esemplificativo si ritiene non siano meritevoli di essere comunicate all'Autorità di Vigilanza mere irregolarità, o sintomi d'irregolarità, non gravi e/o esclusivamente interne e/o procedurali. Viceversa si ritiene assumano rilevanza i casi di frode, anche di entità quantitativamente non significativa, per le evidenti implicazioni qualitative. Si richiama inoltre l'importanza della tempestività della comunicazione richiesta, che si ritiene debba essere indipendente dalle attivazioni della società o dello stesso collegio che, una volta appresa la circostanza, potrebbe anche essersi prontamente attivato per sollecitare la società ad un rafforzamento del sistema di controllo interno.

Sulla tematica si rimanda ad alcune ulteriori considerazioni sviluppate di seguito al punto 2

1.8 Norma Q.7.1 - Struttura e contenuto della relazione dei sindaci - c7) Proposte in ordine ai bilanci e alla loro approvazione.

Il gruppo di lavoro osserva come questa parte dovrebbe essere integrata con specifiche disposizioni riguardanti le proposte del collegio sindacale in presenza di una relazione di revisione legale che esprima un giudizio diverso dal quello privo di rilievi, prevedendo che in tale circostanza il collegio sia tenuto a conseguenti proposte e/o valutazioni.

Va anzitutto considerato che il collegio sindacale, nell'ambito dei doveri e dei poteri di cui all'art. 19, D.Lgs 39/2010, ha vigilato sulla revisione legale, monitorandone l'esecuzione, come indicato opportunamente dalla Norma Q.3.6. Il collegio si trova quindi nella condizione di apprezzare e valutare le implicazioni e la portata di un giudizio del revisore diverso da quello positivo.

Nel merito su quale debba essere il parere del collegio nelle diverse circostanze, il gruppo di lavoro richiama le conclusioni elaborate nel tempo nell'ambito della Commissione controllo societario dell'ODCEC di Milano e che sono state di recente riproposte in un documento del CNDCEC³:

- caso di giudizio positivo: parere positivo alla approvazione;
- caso di giudizio con rilievi per deviazioni dalle regole che disciplinano il bilancio o per limitazioni non imputabili alla Direzione: invito alla Assemblea a considerare gli (o i possibili) effetti dei rilievi ed a prendere gli eventuali provvedimenti conseguenti, prima di approvare;
- caso di giudizio avverso o di giudizio con rilievi per limitazioni imputabili alla Direzione: parere negativo alla approvazione;

³ CNDCEC - Linee Guida per l'organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti - Febbraio 2012



- il caso di dichiarata impossibilità di esprimere il giudizio va ricondotto all'una o all'altra tipologia di parere, a seconda delle circostanze.

Si segnala inoltre quale punto di attenzione, la tempistica di deposito delle relazioni annuali (emesse dal revisore legale ai sensi degli artt. 14, 16 e 19 comma 3 del D.Lgs 39/2010 e dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art 153 D.Lgs 58/98 e 2429 cc), alle quali le attuali norme in vigore assegnano i medesimi termini. Il suggerimento prevede di porre in essere uno scambio informativo col revisore legale in via anticipata e molto prossima alla prevista scadenza di deposito delle rispettive relazioni.

1.9 Q.10 - Attività del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e in altre vicende sociali rilevanti.

In tutta la sezione si usa l'espressione impropria "revisore legale (o società di revisione)". Se si ritiene di enfatizzare il tema della forma, individuale o societaria, dell'organo di controllo, si dovrebbe dire "revisore individuale (o società di revisione)". Il gruppo di lavoro ritiene che sia meglio riferirsi al "revisore legale", come definito all'art. 1, comma 1, punto n), D.Lgs. 39/2010

1.10 Q.10.3 - Trasformazione - pag.131, riga 4.

È improprio, in un contesto di società quotate, prevedere la trasformazione di società cooperative, le cui azioni, per la loro peculiare natura, non sono suscettibili di essere quotate in mercati regolamentati.



2 MODIFICHE NORMATIVE O REGOLAMENTARI

2.1 Retribuzione del collegio sindacale

Si rimanda alle considerazioni sviluppate al punto 1.2

2.2 Il dovere di comunicazione alla Consob ai sensi dell'art.149,comma 3,D.Lgs.58/1998

Il gruppo di lavoro ritiene meritevole di approfondimenti oltre che di chiarimenti normativi, la corretta interpretazione della nozione di "irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza" che devono essere comunicate dal collegio sindacale alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ai sensi del citato art. 149 comma 3 del D.Lgs.58/1998.

3 REFUSI

3.1 Pag.33, righe 8-9 - La frase non è conclusa.

3.2 Pag.47 (ultimo capoverso del commento). La vigilanza, inoltre, è declinata in (specifiche) attività (specifiche)...

4 ALTRO

4.1 Dato il contesto sempre più spiccatamente internazionale, interessato alla regolamentazione delle imprese quotate italiane, si suggerisce la pubblicazione del documento in esame: "Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate" anche in una traduzione in lingua inglese. Il documento rappresenta un importante punto di riferimento per l'intera professione oltre che per operatori, azionisti, istituzioni, imprese ed in generale per tutti i soggetti interessati al un mercato certamente caratterizzato da una pluralità di figure e profili a connotazione marcatamente internazionali.

Milano, 10 febbraio 2015.